

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 5271/I

Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina

Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 17 settembre 2004

I. Introduzione

La recente legge 21 maggio 2004, n. 128, di conversione del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, introducendo una disciplina aggiornata delle società sportive dilettantistiche, offre lo spunto per soffermarsi sull'attuale regolamentazione in materia di società sportive.

Il provvedimento in questione, emanato per esigenze prettamente fiscali, è destinato ad incidere notevolmente anche sul diritto sostanziale, in considerazione delle disposizioni in esso contenute.

Si prevede, innanzitutto, che anche le cooperative possano fruire delle agevolazioni fiscali previste per i sodalizi sportivi e non si fa più riferimento alla necessità di emanazione di uno o più regolamenti per individuare i contenuti degli statuti e degli atti costitutivi delle società sportive, per cui gli stessi dovranno uniformarsi esclusivamente a quanto disposto dall'art. 90, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (come modificato dalla citata legge n. 128/2004).

II. Excursus storico

E' preliminarmente opportuno fornire un quadro dei provvedimenti normativi susseguitisi nel tempo in materia di associazionismo sportivo, al fine di verificare la trasformazione che si è verificata nella concezione stessa dello sport.

Il punto di partenza può essere considerato il d.p.r. 2 agosto 1974, n. 530 (modificato, relativamente alle norme di attuazione, dal d.p.r. 22 marzo 1986, n.

157) che detta il regolamento per l'attuazione della legge istitutiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI (legge 16 febbraio 1942, n. 426).

Il regolamento del 1974 riconosceva che la base dell'ordinamento, al cui vertice si collocavano il CONI e le Federazioni suoi organi, era costituita da *“società, associazioni ed enti sportivi”* che *“non hanno scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali”*.

Funzione di tali organismi, una volta riconosciuti dal CONI, era quella di inquadrare gli atleti, fossero essi professionisti o dilettanti.

Il d.p.r. n. 530/1974 aveva recepito una lunga prassi, affermatasi nell'ambito sportivo ed in particolar modo nel calcio, che aveva visto numerose associazioni calcistiche migrare verso la forma societaria, ed in specie verso le società di capitali.

Tale prassi era sfociata nella nota riforma delle società calcistiche, attuata dal CONI attraverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) nel 1966, con la quale veniva imposto ai clubs, titolari di squadre militanti nelle massime divisioni, di adottare la forma delle società per azioni. In quella occasione, la FIGC aveva predisposto uno statuto-tipo, nel quale veniva esclusa espressamente qualsiasi possibilità di attribuzione ai soci dei risultati economici dell'attività sociale, sia in sede di distribuzione periodica degli utili, sia sotto forma di eventuali plusvalenze, in caso di liquidazione della società o delle singole quote. Gli utili conseguiti dovevano essere destinati a fini sportivi ed il patrimonio residuo, dopo lo scioglimento delle società, doveva essere devoluto al Fondo di assistenza CONI – FIGC.

Le società calcistiche, così come disciplinate della normativa federale e dalle previsioni del d.p.r. n. 530/1974, mancando della possibilità della distribuzione degli utili, rappresentavano una deviazione dallo schema causale del contratto di società e costituivano uno degli esempi più significativi di società senza scopo di lucro.

La previsione di una tale figura di società ha trovato definitivo accoglimento nella legge 23 marzo 1981, n. 91, che era essenzialmente una legge per il calcio.

Anche tale provvedimento riportava l'obbligo, per le società in questione, di costituirsi nella forma di S.p.A. o di S.r.l. ed imponeva la previsione statutaria del totale reimpiego degli utili per lo svolgimento dell'attività sportiva.

L'assoluto divieto di distribuzione degli utili veniva confermato dalla previsione che al socio, anche in sede di liquidazione della società, non potesse essere attribuito che il valore nominale delle partecipazioni, mentre tale previsione, contrariamente a quanto riportato nello statuto-tipo, approntato dalla FIGC, non era ripetuta per

l'ipotesi di liquidazione delle singole quote. Ma, anche in questo caso, si era ritenuto che la società non potesse attribuire al socio una somma superiore al valore nominale del suo conferimento, in quanto un diverso comportamento avrebbe violato il citato obbligo di destinazione degli utili all'attività sociale.

E' importante sottolineare che le società previste dalla legge n. 91/1981 erano esclusivamente quelle che stipulassero contratti con atleti professionisti.

La situazione fino ad ora sinteticamente delineata ha subito una radicale modificazione, ad opera della legge 18 novembre 1996, n. 586, che ha inciso notevolmente sulla precedente legge n. 91/1981, attraverso, fra l'altro, l'abrogazione del vincolo di destinazione degli utili della società sportiva all'attività sociale e, di converso, del divieto di distribuzione degli utili a favore dei soci.

In tal modo, la società sportiva sembra essere "rientrata", almeno sotto il profilo causale, nella sfera del diritto comune.

Permane l'incompatibilità delineata dalle disposizioni di cui alla legge n. 586/1996 e quelle di cui al d.p.r. n. 530/1974 (come modificato dal d.p.r. n. 157/1986) che continuano a richiedere, per le società sportive, l'assenza dello scopo di lucro, restando, inoltre, il dubbio sulla capacità cogente del citato d.p.r. in materia di divieto di distribuzione degli utili.

Le leggi n. 586/1996 e n. 91/1981, disciplinando esclusivamente la materia dello sport professionistico, non affrontano completamente il fenomeno dello sport dilettantistico.

Il primo atto normativo, nella storia della legislazione tributaria a favore dell'associazionismo sportivo dilettantistico, è rappresentato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, emanata al fine di facilitare le incombenze contabili e fiscali delle associazioni sportive che, nel corso dell'esercizio sociale, conseguissero proventi commerciali non superiori a 100 milioni di lire (limite più volte elevato fino all'importo di 250.000,00 di euro, fissato dall'art. 25, comma 3 della legge 13 maggio 1999 n. 133, così come modificato dall'art. 37, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e dall'art. 90, comma 2 della legge 27 dicembre 2002 n. 289).

L'ulteriore tassello, in materia di sport dilettantistico, è costituito dall'art. 90 della citata legge n. 289/2002, che ha esteso le disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 e successive modificazioni e le altre disposizioni tributarie, riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro.

L'art. 90, in questione, ha dettagliatamente indicato i requisiti necessari per l'individuazione delle associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità

giuridica) e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

Si arriva, infine, alla citata legge n. 128/2004, che consente la possibilità, come accennato, di utilizzare anche la forma della cooperativa ed incide sul comma 18 dell'art. 90, eliminando la necessità di inserire negli statuti l'obbligo, posto a carico della società, di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o all'ente di promozione sportiva, cui la società o l'associazione intende affiliarsi. Inoltre, non si prevede più la necessità di stabilire le modalità di riconoscimento, a fini sportivi, delle società e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline associate a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI, anche su base regionale.

In conseguenza di tali modifiche, al fine di evitare l'indebita fruizione delle agevolazioni fiscali anche ad associazioni e società sportive non riconosciute dal CONI, è stato emanato il D.L. n. 136, in data 28 maggio 2004, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186, il cui articolo 7 dispone che *"il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche"*. Pertanto, le agevolazioni fiscali, previste per il settore, presuppongono l'avvenuto riconoscimento, ai fini sportivi, rilasciato dal CONI, *"quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale"*.

III. Disciplina organizzativa in materia di sport professionistico

Dall'*excursus* normativo in materia di società sportiva, emerge un quadro complessivo che si differenzia a seconda che si tratti di sport professionistico o dilettantistico.

Nel caso di sport professionistico, i sodalizi sportivi devono costituirsi in forma societaria ed esclusivamente in forma di S.p.A. o di S.r.l..

Tali società, a seguito dell'abolizione del divieto di distribuzione degli utili a favore dei soci, operato dalla legge n. 586/1996, saranno conformi causalmente ai tipi previsti dal codice civile, con alcune differenze, relative al contenuto dell'atto, al procedimento di costituzione e ad alcuni aspetti della disciplina.

Relativamente al contenuto, l'atto costitutivo deve prevedere:

- che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali;
- che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

L'atto costitutivo può, poi, sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

Relativamente al procedimento di costituzione, è previsto:

- che prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'art. 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;
- che gli effetti dell'affiliazione restano sospesi fino a quando, nei trenta giorni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non venga depositato l'atto costitutivo, presso la Federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate (in effetti l'art. 11 della legge n. 91/1981, come modificata dalla legge n. 586/1996, impone tale obbligo nel termine di trenta giorni dal decreto di omologazione, che deve intendersi sostituito dall'iscrizione nel Registro delle Imprese a seguito dell'abolizione dello stesso procedimento di omologazione);
- che le società sportive devono, inoltre, dare comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

Relativamente ad alcune peculiarità della disciplina è opportuno segnalare:

- che è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale;
- che le federazioni sportive nazionali possono procedere nei confronti delle società sportive, alla denuncia di cui all'art. 2409 del codice civile;
- che la revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

In relazione a tale ultima previsione, si deve considerare che la revoca dell'affiliazione può integrare una causa di scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale, in quanto le società sportive costituiscono ipotesi di società ad oggetto esclusivo.

E' necessario, infine, soffermarsi sull'incidenza della disciplina speciale ora illustrata sull'attività del notaio in sede di costituzione di una società sportiva professionistica al fine di verificare le modalità del deposito dell'atto costitutivo presso il Registro delle Imprese.

All'uopo soccorrono le norme di cui all'art. 2329 n. 3 c.c. e 223 *quater* disp. att., per cui l'affiliazione dovrà considerarsi *"una condizione prevista da una legge speciale per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto"*

(così come richiesto per le imprese bancarie dall'art. 14 del D. L.vo n. 385/1993).

Ciò consente di ritenere che il termine di venti giorni per il deposito dell'atto costitutivo di una società sportiva professionistica, previsto dall'art. 2330 c.c., non decorrerà dalla data di stipula dell'atto costitutivo ma, ai sensi dell'art. 223 *quater* disp. att., *“dal giorno in cui l'originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione (nel nostro caso di affiliazione) è stato consegnato al notaio”*.

Pertanto il procedimento di costituzione della società sportiva professionistica sarà scandito dalle seguenti fasi: atto costitutivo - affiliazione - deposito presso il registro delle imprese nei venti giorni dalla data di consegna al notaio del provvedimento di affiliazione - deposito dell'atto costitutivo presso la Federazione sportiva nazionale, nei trenta giorni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

IV. Disciplina organizzativa in materia di sport dilettantistico

Nel caso di sport dilettantistico, invece, le possibilità di organizzazione - offerte dall'art. 90 della legge n. 289/2002, per come modificata dalla legge n. 128/2004 - sono le seguenti:

1. associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
2. associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361;
3. società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Se si utilizza una delle forme organizzative sopra indicate possono essere conseguiti i benefici fiscali, previsti dallo stesso articolo 90 della legge n. 289/2002.

In considerazione di ciò, sarà sicuramente legittimo l'utilizzo di una diversa forma organizzativa (es. società per azioni con scopo di lucro), che però impedirà il conseguimento dei benefici fiscali e la possibilità di ottenere il riconoscimento, da parte del CONI, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 186/2004.

Nello statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche devono espressamente essere previsti:

1. la denominazione, che deve indicare le finalità sportive e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica;
2. l'oggetto sociale, con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
3. l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

4. l'assenza dei fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati (o tra i soci) anche in forme indirette;
5. le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
6. l'obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
7. le modalità di scioglimento dell'associazione;
8. l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio, in caso di scioglimento delle società o delle associazioni.

E' fatto, inoltre, divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, poi, che, alla data di entrata in vigore della legge n. 128/2004, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18 dell'art. 90 della legge n. 289/2002 (come modificato dalla citata legge n. 128/2004), possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale, di cui al comma 17 dello stesso art. 90, attraverso verbale della determinazione assunta, in tal senso, dall'assemblea dei soci.

E' da rilevare che il procedimento di costituzione per le società sportive dilettantistiche non muta dall'ordinario procedimento di costituzione delle società di capitali e cooperative.

Il riconoscimento da parte del CONI, previsto dall'art. 7 della legge n. 186/2004, infatti, incide esclusivamente sulla concessione delle agevolazioni fiscali e non anche sul procedimento di costituzione della società.

L'art. 90 della legge n. 289/2002 introduce una nuova tipologia di società di capitali che si caratterizza per le finalità non lucrative e che si inserisce nell'ordinamento giuridico come una peculiare categoria di soggetti societari.

Si va, dunque, verso un sistema speciale che vede nelle società degli schemi organizzativi funzionalmente neutri, idonei, cioè, al perseguimento di attività tanto lucrative, quanto non lucrative.

V. Spunti problematici in tema di società sportive senza scopo di lucro

L'esclusione tassativa dello scopo lucrativo rende inapplicabili alle società sportive tutte quelle norme che presuppongono la distribuzione degli utili tra i soci.

Le società sportive non potranno quindi:

- a) emettere quelle categorie di azioni che si differenziano dalle azioni ordinarie per la diversa misura o modalità di partecipazione agli utili (azioni di risparmio, azioni di godimento, azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, azioni correlate);
- b) prevedere, a favore di alcuni soci, l'attribuzione di particolari diritti, riguardanti la distribuzione degli utili, *ex art. 2468, comma 3*;
- c) quotarsi in borsa, essendo limitata la possibilità di far ricorso al mercato del risparmio.

Non è, invece, precluso alle società sportive l'emissione di obbligazioni (S.p.A.) o titoli di debito (S.r.l.).

Per le obbligazioni convertibili rimane da verificare l'interesse dell'obbligazionista a convertire un titolo redditivo, in un titolo privo di qualsiasi redditività: ma una tale possibilità non può, in via di principio, escludersi.

Inapplicabile, inoltre, sembrerebbe l'intera normativa in materia di determinazione del valore delle azioni e delle quote, in caso di recesso ed esclusione del socio (artt. 2437 *ter* e 2473), in quanto al massimo potrà essere rimborsato al socio receduto e/o escluso il valore nominale della partecipazione.

Una diversa soluzione, che ammettesse una valutazione della quota del socio receduto e/o escluso sulla base del valore di mercato, rischia di violare il divieto di distribuzione degli utili.

E' vero che in società senza scopo di lucro le partecipazioni sociali possono essere trasferite ad un prezzo superiore (o inferiore) al loro valore nominale ma da ciò non può conseguire che lo stesso principio possa applicarsi all'ipotesi del recesso e/o dell'esclusione.

In altri termini la cessione delle partecipazioni prescinde da qualsiasi collegamento con il divieto di distribuzione degli utili, mentre il rimborso della partecipazione in caso di recesso e/o esclusione, potendo avvenire anche mediante l'utilizzazione di riserve disponibili (per l'esclusione ed il recesso) o mediante la riduzione del capitale sociale (per il solo recesso), è strettamente collegato con il citato divieto di distribuzione degli utili.

Si può sostenere che nelle società senza scopo di lucro la disciplina in materia di liquidazione delle società e quella in materia di liquidazione delle singole quote di partecipazione debba essere necessariamente identica.

E' opportuno, poi, soffermarsi su due tipi di operazioni sul capitale, al fine di verificarne la legittimità.

Mi riferisco all'aumento gratuito del capitale sociale ed alla riduzione facoltativa dello stesso.

La risposta sulla legittimità di tali operazioni è strettamente correlata a determinate disposizioni statutarie circa il rimborso della quota di partecipazione al socio in caso di liquidazione, totale o parziale, della società.

Se, infatti, è prevista statutariamente la totale devoluzione del patrimonio residuo a fini sportivi, nulla impedisce di considerare ammissibile l'aumento gratuito del capitale.

Se, al contrario, lo statuto preveda il diritto del socio a vedersi rimborsato, in sede di liquidazione totale o parziale della società, al massimo il valore nominale della quota, l'aumento gratuito del capitale, mediante imputazione a capitale delle riserve, consentirebbe un'attribuzione vietata al socio degli utili accantonati, sebbene rinviata alla data successiva della liquidazione totale o parziale.

Per quanto riguarda, invece, la riduzione facoltativa del capitale, la prospettiva è esattamente invertita.

Nel caso in cui lo statuto preveda la devoluzione totale del patrimonio residuo a fini sportivi, l'operazione di riduzione violerebbe in via indiretta il divieto di distribuzione degli utili, in quanto al socio verrebbe rimborsato il valore nominale del conferimento.

Tornerebbe ad essere un'operazione legittima, invece, nel caso in cui al socio fosse attribuito il diritto ad ottenere, in sede di liquidazione totale o parziale della società, il rimborso del valore nominale della propria partecipazione.

Nulla, infine, impedisce di ritenere legittima:

- a) l'emissione di azioni postergate nelle perdite, in quanto non sarebbe in alcun modo eluso il divieto di distribuzione degli utili;
- b) la costituzione di patrimoni destinati, *ex art. 2447 bis*;
- c) l'emissione di strumenti finanziari partecipativi anche a favore di soci, a fronte di determinati apporti, purché i diritti patrimoniali attribuiti non costituiscano un sistema di elusione del divieto di distribuzione degli utili;
- d) l'emissione di azioni con prestazioni accessorie, in quanto tale possibilità

non contrasta con la disciplina vigente, né è incompatibile con lo scopo e l'oggetto della società.

E' possibile, infine, che le società sportive siano interessate da operazioni di modificazione, trasformazione, fusione e scissione.

Si pensi al caso di una società sportiva dilettantistica che sia ammessa a disputare campionati professionistici e che debba, pertanto, adeguare lo statuto a quello delle società con scopo di lucro, o al caso di un'associazione sportiva dilettantistica che intenda trasformarsi in società sportiva dilettantistica o professionistica o viceversa, o, ancora, al caso di una società sportiva dilettantistica che si fonda con una società sportiva professionistica o viceversa, o, infine, al caso di una società sportiva che si scinda al fine di dare vita a due organismi - societari o anche non societari (società ed associazione) – destinati l'uno a svolgere attività sportiva dilettantistica e l'altro attività sportiva professionistica.

In molti casi si tratterà di ipotesi di trasformazione eterogenea.

Resta il dubbio dell'ammissibilità della trasformazione di associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta in società sportiva dilettantistica o professionistica.

In questo caso l'applicazione letterale dell'art. 2500 *octies* impedirebbe la trasformazione riservata alle sole associazioni riconosciute.

Ma una tale interpretazione sembrerebbe estremamente penalizzante. Si consideri che l'art. 90 della citata legge n. 289/2002, come modificata dalla legge 128/2004, consente indifferentemente la possibilità, in materia di sport dilettantistico, di utilizzare lo schema dell'associazione con o senza personalità giuridica e quello delle società di capitali o cooperativa.

Negare la possibilità di migrare da una sola di tali forme organizzative in un'altra, sebbene funzionalmente omogenea, sembra una contraddizione ingiustificata.

Ma anche la trasformazione da associazione sportiva dilettantistica senza personalità giuridica in società sportiva professionistica potrebbe essere una soluzione necessitata in tutti quei casi in cui l'associazione sia ammessa a disputare campionati professionistici.

Negare in questi casi la possibilità della trasformazione rischia di creare numerosi problemi pratici, anche in considerazione del fenomeno di trasformazione delle associazioni sportive in società di capitali verificatosi legittimamente all'indomani dell'emanazione della legge n. 91/1981, sulla base di una interpretazione estensiva del comma 5 dell'art. 15 della citata legge n. 91/1981 che concedeva agevolazioni fiscali per "le trasformazioni compiute nel termine di cui al primo

comma dell'art. 17 (un anno dall'entrata in vigore della legge), in società per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive (quindi anche non riconosciute) che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive".

Nelle ipotesi sopra considerate, fondando il ragionamento sull'identità causale fra organismi non omogenei dal punto di vista strutturale, si potrebbe arrivare ad ammettere la legittimità delle trasformazioni tra contratti associativi differenti ma omogenei sotto un profilo teleologico.

Rocco Guglielmo

BIBLIOGRAFIA

- A. BARBARITO MARANI TORO, *Sport*, in *Nss. D.L. XVIII*, Torino, 1971, 42;
- A. BARBARITO MARANI TORO, *Discorso generale sul diritto sportivo*, Milano, 1972;
- L. MARANI TORO – A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977;
- F. RIBERA, *Natura delle associazioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1951, 133;
- P. MIRTO, *L'organizzazione sportiva italiana. Autonomia e specialità del diritto sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1959, 6 ss.
- V. FRATTAROLO, *Lo sport nella giurisprudenza*, Padova, 1972, 126 ss.
- F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in *Comm. c. c. Scialoja-Branca*, Libro primo, *Delle persone e della famiglia*, sub artt. 36-42, Bologna-Roma, 1967, 77 ss.;
- G. MINERVINI, *Il nuovo statuto tipo delle società calcistiche*, in *Riv. soc.*, 1967, II, 678;
- M.T. CIRENEI, *Associazioni sportive società per azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1970, 467;
- M.T. CIRENEI, *Società sportive e scopo di lucro*, in *Riv. dir. comm.*, 1971, II, 107;
- A. LANGHER, *Le associazioni sportive. associazioni non riconosciute o società*, in *Ann. Mess.*, 1971, n. 2, 210;
- A. ALBANESI, *Il fine di lucro e la società sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1958, 77;

- G. MARASA, *Le «Società» senza scopo di lucro*, Milano, 1984.
- A. ALBANESI, *Società sportive e legge fallimentare*, in *Riv. dir. sport.*, 1973, 181;
- M.T. CIRENEI, *Società di calcio e fallimento*, in *Riv. dir. comm.*, 1973, II, 273;
- M. BRONZINI, *Il lucro degli impresari del gioco del calcio*, in *Dir. fall.*, 1973, II, 273;
- M. BRONZINI, *Il fallimento delle squadre di calcio*, in *Dir. fall.*, 1973, II, 527;
- M. BRONZINI, *Le società calcistiche hanno scopo di lucro e sono assoggettabili al fallimento*, in *Dir. fall.*, 1974, II, 1145;
- A. GAMBOGI, *Società calcistiche costituite in società per azioni e fallimento*, in *Foro nap.*, 1975, 181.
- M.T. CIRENEI, *La nuova disciplina in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Legisl. econ.*, settembre 1980 - dicembre 1981, 609 ss;
- M.T. CIRENEI, *Società sportive*, in *Nss. D.L., Appendice, VII*, Torino, 1987, 388;
- A. LENER – P. MAZZOTTA – G. VOLPE PUTZOLU – M. GAGLIARDI, *Una legge per lo sport*, in *Foro it.*, 1981, V, 297;
- C. FOIS, *Legge 23 marzo 1981, n. 91, sub artt. 10-13*, in *Nuove leggi civ.*, 1982, 613;
- C. MACRI, C., *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, II, 483;
- P. VERRUCOLI, *Le società e le associazioni sportive alla luce della legge di riforma*, in *Riv. dir. comm.*, 1982, I, 131;
- G. RAGUSA MAGGIORE, *La società sportiva e la responsabilità dell'interprete*, in *Dir. fall.*, 1982, II, 165 ss.;
- G. VOLPE PUTZOLU, *Oggetto «sociale» ed esercizio dell'impresa nelle società sportive*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, I, 333 ss.
- G. VOLPE PUTZOLU, *Le società sportive, Trattato delle società per Azioni*, a cura di Colombo e Portale, Vol. 8, 301 ss.
- C. MACRI', *La vicenda delle società sportive: dal diritto speciale al diritto comune*, in *Studium juris*, 1997, 3 ss.
- C. MACRI', *Associazioni e società sportive, I) Diritto Commerciale*, in *Enc. Giur. Treccani*.
- G. MARASA', *Società speciali e società Anomale*, in *Enc. Giur. Treccani*.
- E. CAIRA E., *La Finanziaria 2003 e le Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche*.

FONTI NORMATIVE

- D.P.R. 2 agosto 1974, n. 530, per come modificato dal D.P.R. 28 marzo 1986, n. 157, articoli 32, 33 e 34:

Art. 32. Riconoscimento delle società sportive

1. Le società, le associazioni e gli enti sportivi non hanno scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o, per delega, dalle federazioni sportive nazionali. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole specialità dello sport praticato.

2. Le organizzazioni polisportive d'importanza nazionale, che svolgono attività di diffusione e promozione, e le associazioni nazionali, che svolgono attività a vocazione sportiva di notevole rilievo, possono essere riconosciute dal consiglio nazionale del C.O.N.I. o, per delega, dalla giunta esecutiva, rispettivamente, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite.

Art. 33. Ordinamento delle società sportive

1. Le società, le associazioni e gli enti sportivi sono retti da uno statuto che deve essere approvato dall'organo che procede al riconoscimento, ai sensi del precedente art. 32.

2. Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche dello Statuto, nonché i regolamenti interni.

Art. 34. Attività delle società sportive

1. Le società, le associazioni e gli enti sportivi sono soggetti all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro attività secondo le norme e consuetudini sportive.

- Legge 23 marzo 1981, n. 91, per come modificata dalla legge 18 novembre 1996, n. 586, articoli 10, 11, 12 e 13:

Art. 10. Costituzione e affiliazione

Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale.

L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.

L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiori al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve attendere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articoli 11.

L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 11. Deposito degli atti costitutivi

Le società sportive, entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

Art. 12. Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi

Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificare l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati.

Art. 13. Potere di denuncia al tribunale

Le federazioni sportive nazionali possono procedere, nei confronti delle società

di cui all'articolo 10, alla denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.

- Legge 16 dicembre 1991, n. 398:

Art. 1.

1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore ad euro 250.000,00, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attività commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.

2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 130.594.000 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 90, per come modificato dalla legge 21 maggio 2004 n. 128:

Art. 90. Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

Comma 1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro

Omissis

Comma 5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società ed associazioni

sportive dilettantistiche, nonché delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

Omissis

Comma 17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Comma 18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello Statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Comma 18 *bis*. E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva

o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Comma 18 *ter*. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci.

Omissis

- Legge 27 luglio 2004, n. 186 di conversione al Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136, articolo 7:

1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

- Si segnala, inoltre, la **Circolare dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 21/E del 22 aprile 2003.**

(Riproduzione riservata)